



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA **18100/2011**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

18100/2011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 9933/200

TERZA SEZIONE CIVILE

18100

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

5021

Dott. ALFONSO AMATUCCI

- Presidente - Ud. 12/05/2011

Dott. GIOVANNI CARLEO

- Consigliere - PC

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

- Rel. Consigliere -

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO

- Consigliere -

contributo unificato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorso 9933-2009 proposto da:

..... elettivamente domiciliato in, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato, con studio in, Corso, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

2011

contro

1320

SPA, in persona del suo procuratore speciale dott. elettivamente domiciliata in

, presso lo studio dell'avvocato
, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato giusta delega
in calce al controricorso;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 593/2008 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, IV Sezione Civile, emessa il 28/12/07,
depositata il 14/02/2008; R.G.N. 5296/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/05/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;

udito l'Avvocato ;

udito l'Avvocato (per delega avvocato

);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELC SGROI che ha concluso per il
rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

e convennero in giudizio, dinanzi al pretore di Torre Annunziata, e la , esponendo che l'attrice, nell'attraversare la strada sulle apposite strisce, era stata investita dall'autovettura condotta dal e di proprietà del , riportando gravi danni.

Il giudice di primo grado accolse la domanda risarcitoria, condannando i convenuti in solido al pagamento, in favore della sola , della somma di 103.491 euro.

La corte di appello di Napoli, investita del gravame principale proposto dalla e da quelli incidentali di (nominato, nelle more, tutore della madre , interdetta del giugno del 2001), rigettò questi ultimi (ritenendo, in particolare, con riferimento al gravame proposto in proprio da , che, quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito "di riflesso", egli non avesse dato prova di alcuna attività reddituale -, mentre la domanda di danno morale "riflesso" era stata avanzata, inammissibilmente, soltanto in sede di appello), e accolse quello della - che, con il primo motivo, aveva legittimamente eccepito il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado la quale, a fronte di una domanda risarcitoria espressamente dichiarata, in atto di citazione, "limitata entro la competenza del pretore", aveva poi ampiamente valicato quei limiti (il

tempore fissati in L. 50 milioni, corrispondenti a 25.823 euro); con il secondo aveva lamentato l'immotivato ed illogico aumento (dall'8 al 16%) della percentuale di invalidità permanente individuata dal CTU; con il terzo aveva fondatamente contestato la legittimità del riconosciuto risarcimento del danno patrimoniale, in assenza di qualsiasi prova rilevante in parte qua fornita dalla danneggiata -, determinando il risarcimento complessivamente dovuto ad

in 19,430 euro.

La sentenza è stata impugnata da , in proprio e nella qualità, con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi e integrato da memoria.

Resiste con controricorso, a sua volta corredato da memoria illustrativa, la s.p.a. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e 305 c.p.c., 1722 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..

Il motivo, che lamenta un preteso vizio della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di appello non ha ritenuto di dovere dichiarare l'interruzione automatica del processo alla data di dichiarazione dell'interdizione di

è prima ancora che privo di pregio nel merito, avendo la corte di appello fatto buongoverno, nella specie, dei principi posti a presidio dell'istituto dell'interruzione

del processo), inammissibile in rito per palese difetto di autosufficienza, avendo il ricorrente contestato a vario titolo il *decisum* della corte territoriale (formulando, in proposito, 5 quesiti di diritto tra essi peraltro disomogenei *quoad effectum*) con riferimento ad atti del processo a suo dire rilevanti (verbali di udienze, difese di parte), omettendo del tutto la relativa trascrizione (quantomeno nelle parti rilevanti ai fini del decidere in questa sede) onde consentirne al collegio la valutazione ai fini da lui rappresentati senza dover ricorrere all'esame diretto del fascicolo processuale (Cass. 2394/08, *ex permultis*).

Con il secondo motivo, si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo de giudizio; violazione di legge artt. 342, 434 c.p.c..

Il motivo - che si conclude con la formulazione di 3 quesiti di diritto per la parte in cui lamenta il vizio di violazione di legge (mentre è del tutto carente della sintesi espositiva funzionale alla chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria) - è del tutto infondato, avendo il giudice territoriale motivato e deciso su ciascuno dei motivi di gravame presentati dall'appellante e sottoposti al suo esame la cui sufficiente specificità risulta *ictu oculi* (al di là e a prescindere dai profili di autosufficienza del motivo in esame) dalla lettura della sentenza della corte territoriale che esamina partitamente ciascuna delle censure

mosse dalla compagnia assicurativa alla sentenza di primo grado, facendo poi buongoverno dei poteri spettanti al giudice dell'impugnazione chiamato, come nella specie, ad una nuova e più corretta valutazione degli elementi probatori e dei fatti oggetto del gravame (Cass. 397/02, tra le tante conformi sul tema dei poteri riservati al giudice di appello).

Con il terzo motivo, si denuncia; motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione di legge, artt. 5, 10, 14 e 345 c.p.c..

Il motivo, che si conclude con tre quesiti di diritto volti a contestare il *decisum* del giudice di appello nella parte in cui ha ritenuto viziata da ultrapetizione la condanna pronunciata in prime cure, non ha giuridico fondamento.

La corte di appello, difatti, ha correttamente quantificato il danno entro i limiti del *petitum* espressamente indicato nell'atto di citazione in primo grado (che invocava il contenimento dell'istanza risarcitoria "(il tutto) entro i limiti della competenza del pretore") con istanza integrante gli estremi della cd. "clausola di contenimento", e non anche in conseguenza del superamento del limite di competenza (allora pretorile) modificatosi nelle more del giudizio (onde l'inconferenza della citazione della sentenza n.8292/08 di questa corte di cui al folio 15 del ricorso), in ossequio al principio già affermato da questa corte regolatrice (Cass.

18942/03) in forza del quale in caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito, tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma (nella specie, nel caso del giudice di pace) anche in relazione alla scelta del criterio di decisione, e in ogni caso anche in relazione al merito, con la conseguenza che la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento è viziata da ultrapetizione.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2058, 2697, 2727, 2729 c.c., 115 c.p.c., 2, 3, 4, 24, 35, 36 e 11 Cost., 4 comma 3 L. n. 39/77; motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.

La doglianza (al di là dei non marginali profili di inammissibilità emergenti dalla formulazione, del tutto astratta ed apodittica, dei quesiti che ne costituiscono la sintesi) non ha giuridico fondamento, risolvendosi, nella sua più intima sostanza, in una censura di mero fatto, volta a sollecitare, in sede di legittimità, un'indagine sui temi del mancato riconoscimento del danno patrimoniale e delle risultanze della CTU che esula del tutto dai limiti del presente giudizio volta che la motivazione della sentenza di merito risulti, come nella specie, del tutto esente da vizi

logico-giuridici e del tutto condivisibile sul piano /
contenutistico.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue - giusta il principio della
soccumbenza - come da dispositivo.

P.Q.M.


La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si
liquidano in complessivi E. 2200, di cui E. 200 per spese
generali.

Così deciso in Roma, li 12.5.2011

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo ~~BATTISTA~~



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 5 SET 2011

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo ~~BATTISTA~~

